

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS

CRCCD NEWS

Aprile – Pt. 2
2026



Studio Legale

SOMMARIO

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA..... 4

- 1) In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 50/2026 sulle misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi; in particolare, le modifiche alla disciplina del silenzio-assenso 4
- 2) Commissione UE: adottato il regolamento relativo all'applicazione dell'art. 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, nonché le linee guida sull'applicazione dell'art. 101 TFUE..... 4
- 3) Consiglio di Stato: il principio del risultato impone una valutazione sostanziale dei requisiti esperienziali, anche quando siano stati maturati all'estero5
- 4) TAR Campania: la legittimità della revoca dell'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante non esclude automaticamente la responsabilità precontrattuale della PA per violazione dei doveri di correttezza5
- 5) Consiglio di Stato: non sussiste alcun obbligo generalizzato e automatico di presentazione del PEF per l'affidamento delle concessioni 6

LAVORO 7

- 6) Corte di Cassazione: il caregiver ha diritto agli accomodamenti ragionevoli.....7

M&A 8

- 7) Corte di Cassazione: collegamento societario, influenza notevole, influenza dominante e gruppo di società 8
- 8) CGUE: sui criteri per qualificare informazioni come privilegiate ai sensi del Regolamento MAR..... 8

REAL ESTATE 10

- 9) Corte di Cassazione: la caparra confirmatoria non è soggetta al potere di riduzione ex art. 1384 del codice civile..... 10
- 10)Corte di Cassazione: nel *leasing* immobiliare, la clausola che condiziona la restituzione all'utilizzatore dei proventi della vendita del bene all'alienazione che segue "insindacabili trattative" del concedente non è meramente potestativa 10

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA 11

- 11) Banca d'Italia: in consultazione la circolare sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding 11
- 12)BRRD: le modifiche sulla risoluzione degli enti creditizi in GU UE..... 11
- 13) AMLA: in consultazione le Linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio e gli RTS ai sensi del Regolamento antiriciclaggio..... 12
- 14)ESMA: invito a presentare contributi sui rating di credito a diffusione limitata e privati.....12
- 15)EIOPA: in consultazione il trattamento delle riassicurazioni proporzionali con caratteristiche che compromettono l'efficacia del trasferimento del rischio13

16)EBA: in consultazione le linee guida sui limiti di esposizione nei confronti di entità del “sistema bancario ombra” ai sensi della CRR	14
RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORDATARIE	15
17) Agenzia delle Entrate: in consultazione la circolare interpretativa sul CCII.....	15
ALTRE NOTIZIE RILEVANTI.....	16
18) Riforma TUF: il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale.....	16

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA

1) In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 50/2026 sulle misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi; in particolare, le modifiche alla disciplina del silenzio-assenso

In data 20 aprile 2026, è stata promulgata in Gazzetta Ufficiale la [legge di conversione n. 50/2026](#) del d.l. 19/2026, recante anche misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Con la legge di conversione in oggetto sono state, inter alia, confermate le modifiche all'art. 20, commi 1 e 2-bis della legge 241/1990 in merito alle condizioni di operatività e di formazione del silenzio-assenso.

Sul punto, si segnala l'introduzione del rilascio, da parte della P.A. coinvolta, di un'attestazione in modalità telematica e automatica circa la formazione del silenzio-assenso, senza necessità di richiesta da parte del privato.

Di contro, nei procedimenti non ancora telematizzati, la suddetta attestazione dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla formazione del silenzio-assenso all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinario indicato nell'istanza. In caso di inutile decorso del termine, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000, ovvero del progettista abilitato.

Il silenzio assenso-non si forma nei soli casi di istanza non ricevuta dall'amministrazione competente o priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

2) Commissione UE: adottato il regolamento relativo all'applicazione dell'art. 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, nonché le linee guida sull'applicazione dell'art. 101 TFUE

Il 16 aprile 2026, la Commissione europea ha adottato il [regolamento riveduto di esenzione](#) per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia (*Technology Transfer Block Exemption Regulation, TTBER*) e le [nuove linee direttrici](#) sull'applicazione dell'art. 101 TFUE, che sostituiranno il regime vigente dal 2014.

La revisione risponde all'evoluzione dell'economia digitale e introduce tre principali novità: in primo luogo, viene introdotta una nuova sezione dedicata alla concessione di licenze sui dati, che spiega, *inter alia*, che le licenze su banche di dati protette a fini produttivi sono considerate in linea di principio positive per la concorrenza e valutate secondo gli stessi criteri degli accordi di trasferimento di tecnologia; in secondo luogo, vengono ora disciplinati i gruppi di negoziazione tra licenziatari, distinguendo le forme legittime dai cartelli di acquirenti e individuando le misure di *compliance* per ridurre il rischio di violazione dell'art. 101 TFUE; in terzo luogo, sono semplificate le

soglie di quota di mercato per la concessione di licenze in una fase antecedente alla commercializzazione di una tecnologia e sono stati affinate le condizioni della deroga per i pool tecnologici, per garantire che il beneficio della deroga sia riservato ai pool tecnologici conformi all'art. 101 TFUE.

Le nuove norme entreranno in vigore dal 1° maggio 2026.

3) Consiglio di Stato: il principio del risultato impone una valutazione sostanziale dei requisiti esperienziali, anche quando siano stati maturati all'estero

Con la sentenza n. 2969/2026, pubblicata il 14 aprile 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito che, in ossequio al principio generale del risultato di cui all'art. 1 del Codice Appalti, le stazioni appaltanti sono tenute a riconoscere e valorizzare le prestazioni che gli operatori economici hanno maturato all'estero ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla *lex specialis* di gara, anche quando non vi sia una perfetta corrispondenza – soprattutto in termini di nomenclatura - tra le attività svolte all'estero che gli operatori economici indicano quali esperienze pregresse e quelle richieste dalla documentazione di gara.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato, la *lex specialis* di gara “*va affrancata da una lettura rigida e formalistica in favore di un'interpretazione attenta al dato teleologico e alla prospettiva funzionale; orientata, cioè, al raggiungimento del massimo risultato utile nell'ottica di dare attuazione al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione*”.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

4) TAR Campania: la legittimità della revoca dell'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante non esclude automaticamente la responsabilità precontrattuale della PA per violazione dei doveri di correttezza

Con sentenza n. 2342/2026, pubblicata il 13 aprile 2026, il TAR Campania si è pronunciato sulla legittimità della revoca in autotutela di una procedura di gara per l'affidamento di lavori e alle conseguenze risarcitorie in favore dell'operatore economico primo graduato.

La vicenda trae origine dalla determinazione con cui il Comune di Poggiomarino ha revocato la determinazione di indizione di una gara (e i suoi atti consequenziali) per l'affidamento di lavori di lottizzazione e urbanizzazione dell'area di ampliamento del cimitero comunale, prima di ultimare il subprocedimento relativo alla verifica di anomalie nell'offerta presentata dalla società classificatasi al primo posto in graduatoria. Tale società impugnò la predetta determinazione, contestandone le ragioni e chiedendo altresì il risarcimento per responsabilità precontrattuale, lamentando il protrarsi della procedura e il suo azzeramento.

Il TAR ha ritenuto legittima la revoca, valorizzando, da un lato, carenze del progetto esecutivo quanto agli studi preliminari richiesti dalla normativa di settore, non surrogabili mediante richiamo al piano

regolatore cimiteriale o alla relazione generale, e, dall'altro, incongruenze tra atti di gara e quadro economico, anche per riferimenti normativi confliggenti.

Quanto al profilo risarcitorio, pur in assenza di annullamento, il Collegio ha riconosciuto una responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione per la tardività e inerzia nella gestione della procedura, limitando tuttavia il ristoro al solo interesse negativo; ciò in quanto, come afferma il Tribunale, la responsabilità precontrattuale della P.A. può ritenersi sussistente a prescindere dalla valutazione di legittimità di qualsiasi provvedimento.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

5) Consiglio di Stato: non sussiste alcun obbligo generalizzato e automatico di presentazione del PEF per l'affidamento delle concessioni

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2811/2026, pubblicata in data 8 aprile 2026, ha affermato che il richiamo al piano economico e finanziario ("PEF") da parte delle disposizioni del Codice Appalti relative all'affidamento delle concessioni non comporta automaticamente l'obbligo – in capo agli enti concedenti – di richiedere agli operatori economici che partecipano alla gara di presentare il PEF.

Infatti, la scelta di richiedere tale documento è il frutto di una valutazione discrezionale che resta in capo ai medesimi enti concedenti *"da effettuarsi caso per caso, in funzione delle caratteristiche peculiari della gara"*, nonché in base alla complessità della gestione e alla struttura dei flussi di cassa attesi.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

LAVORO

6) Corte di Cassazione: il caregiver ha diritto agli accomodamenti ragionevoli

Con la sentenza n. 9104/2026 pubblicata il 10 aprile 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione - uniformandosi a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, adita in via pregiudiziale - ha affermato il principio secondo cui anche il dipendente c.d. *caregiver*, cioè colui che assiste un familiare affetto da disabilità, è titolare del diritto agli accomodamenti ragionevoli previsti dall'art. 5 della Direttiva (CE) 2000/78 (la "**Direttiva**"). Di conseguenza, la mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure organizzative idonee a consentire al lavoratore di prestare assistenza al figlio affetto da disabilità configura una forma di discriminazione indiretta.

Il ragionamento della Suprema Corte si fonda su un'interpretazione estensiva della Direttiva, tradizionalmente riferita al solo lavoratore con disabilità, ora estesa alle persone strettamente legate a persone disabili di cui si prendono cura.

Occorre tuttavia sottolineare che, il diritto del *caregiver* non è assoluto, dovendo invece essere contemperato con le esigenze finanziarie e produttive dell'impresa. Grava in ogni caso sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato atti organizzativi integranti ragionevoli accomodamenti o di essere nella impossibilità di adottarli perché comportanti un onere.

La Suprema Corte specifica, inoltre, che costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del *caregiver* il comportamento del datore di lavoro che, al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza su di lui gravanti, adotti per un periodo di tempo irragionevolmente lungo provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

M&A

7) Corte di Cassazione: collegamento societario, influenza notevole, influenza dominante e gruppo di società

In data 13 aprile 2026, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9260/2026, si è pronunciata in tema di collegamento societario ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, chiarendo i presupposti necessari per configurare un'influenza notevole tra società.

La Corte ha affermato che il collegamento societario esterno richiede l'accertamento in concreto dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole sulle decisioni assembleari strategiche di un'altra società e non può essere desunto automaticamente dalla mera esistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soci di società diverse.

Pur riconoscendo che i legami familiari possono, in astratto, assumere rilievo, la Cassazione ha precisato che essi, per potersi tradurre nel collegamento societario esterno ex art. 2359, comma 3, del codice civile, devono esprimersi, in concreto, *“nell'esercizio effettivo di un'influenza notevole sulle decisioni assembleari da parte di una ben determinata società sulle altre e presuppone, dunque, l'individuazione dell'ente dominante, del tipo e delle modalità di influenza nelle assemblee delle società collegate determinate dal rapporto di parentela con il socio dell'ente dominante, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito”*.

La Corte ha inoltre chiarito che l'accertamento dell'esistenza del collegamento societario non comporta automaticamente la presunzione di un gruppo ai sensi dell'art. 2497-sexies del codice civile, essendo invece necessaria la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

8) CGUE: sui criteri per qualificare informazioni come privilegiate ai sensi del Regolamento MAR

In data 19 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza resa nella causa C-363/24, si è espressa sui criteri per qualificare un'informazione come privilegiata ai sensi del Regolamento (UE) 2014/596 sugli abusi di mercato (“MAR”), con particolare riguardo al requisito del “carattere preciso”.

La Corte ha richiamato i presupposti richiesti dal MAR, evidenziando come un'informazione rilevante ai fini della disciplina debba (i) presentare carattere preciso, (ii) non essere stata resa pubblica, (iii) concernere direttamente o indirettamente uno o più strumenti finanziari o i relativi emittenti, e (iv) poter avere, se resa pubblica, un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari interessati.

Con specifico riferimento al carattere preciso, la Corte ha chiarito che tale requisito ricorre quando l'informazione (i) riguarda un insieme di circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili ovvero un evento verificatosi o ragionevolmente atteso e (ii) risulta sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni circa il possibile impatto sui prezzi degli strumenti finanziari interessati. L'art. 7, paragrafi 1 e 2, del MAR esclude quindi dalla nozione di «informazione privilegiata» unicamente le informazioni vaghe o generiche, che non consentono di trarre alcuna conclusione riguardo al loro possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari di cui trattasi.

Di conseguenza, secondo la Corte, un'informazione che, in occasione di un'indagine ex post, si riveli erronea, può comunque costituire un'informazione privilegiata se può essere dimostrato che, alla data in cui è stata divulgata, poteva essere considerata verosimile e poteva conferire a colui che la deteneva un vantaggio economico rispetto agli altri investitori.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

REAL ESTATE

9) Corte di Cassazione: la caparra confirmatoria non è soggetta al potere di riduzione ex art. 1384 del codice civile

In data 2 aprile 2026, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8217/2026, si è espressa in materia di caparra confirmatoria, chiarendone natura, funzione e limiti, con particolare riguardo alla possibilità di intervento correttivo del giudice sulla sua entità.

La Corte ha ribadito che la caparra confirmatoria, disciplinata dall'art. 1385 del codice civile, assolve a una funzione di anticipazione parziale del prezzo e di predeterminazione forfetaria del danno in caso di inadempimento, operando in modo bilaterale tra le parti. In tale prospettiva, è stato escluso che essa sia soggetta al potere di riduzione equitativa previsto per la clausola penale dall'art. 1384 del codice civile, attesa la diversa natura e funzione dei due istituti. Sotto il profilo quantitativo, la Cassazione ha evidenziato che la caparra confirmatoria deve mantenersi entro il limite dell'importo della prestazione principale cui accede: ove tale soglia venga superata, la clausola può risultare invalida, in conseguenza della perdita della funzione tipica della caparra e, dunque, della sua giustificazione.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

10) Corte di Cassazione: nel *leasing* immobiliare, la clausola che condiziona la restituzione all'utilizzatore dei proventi della vendita del bene all'alienazione che segua "insindacabili trattative" del concedente non è meramente potestativa

In data 2 aprile 2026, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata, con l'ordinanza n. 8294/2026, in materia di *leasing* immobiliare, chiarendo la validità della clausola che subordina la restituzione all'utilizzatore dei proventi della vendita del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria alla alienazione che segua "insindacabili trattative" del concedente.

La Suprema Corte esclude la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1355 del codice civile, ritenendo che essa non integri una condizione meramente potestativa, bensì una condizione mista, poiché l'evento dedotto in condizione, ossia la vendita del bene, non dipende esclusivamente dalla volontà del concedente, ma anche da "*un elemento esterno, da identificarsi nella volontà del terzo acquirente*".

A tale riguardo, l'ordinanza precisa altresì che non è possibile invocare il dovere di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione di cui all'art. 1358 del codice civile, poiché lo stesso non può "*spingersi fino ad imporre al concedente di alienare il bene a condizioni economiche per lui comunque inique e svantaggiose*". La Corte di Cassazione ribadisce, tuttavia, che resta fermo il dovere del concedente di agire con diligenza per non vendere il bene restituito ad un "prezzo vile".

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

11) Banca d'Italia: in consultazione la circolare sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding

In data 22 aprile 2026, la Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione la proposta di circolare sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di *crowdfunding*; l'aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e l'aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" (congiuntamente, le "Circolari").

In particolare, gli interventi di modifica sono volti a introdurre un quadro segnaletico strutturato per i fornitori di servizi di *crowdfunding*, al fine di trasporre le informazioni attualmente richieste tramite indagine ad hoc in segnalazioni strutturate previste dalle Circolari. In tale contesto è inoltre richiesto un grado di dettaglio maggiore per alcune informazioni relative, in particolare, alla composizione dei fondi propri dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*.

Le risposte alla [consultazione](#) possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del documento di consultazione.

12) BRRD: le modifiche sulla risoluzione degli enti creditizi in GU UE

In data 20 aprile 2026, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la [Direttiva \(UE\) 2026/806](#) del 30 marzo 2026, recante modifiche alla Direttiva (UE) 2014/59 ("BRRD") in materia di misure di intervento precoce, condizioni per la risoluzione e finanziamento dell'azione di risoluzione, nonché alla Direttiva (UE) 2014/24 per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione.

Le modifiche rispondono alle criticità emerse dall'applicazione pratica del quadro di risoluzione vigente, in particolare alla tendenza degli Stati membri a gestire le crisi delle banche di piccole e medie dimensioni attraverso il ricorso a risorse pubbliche (*bail-out*) in luogo degli strumenti previsti a livello europeo (*bail-in*). I principali interventi riguardano: (i) le condizioni per avviare un'azione di risoluzione, con riduzione dei margini di discrezionalità delle autorità circa la valutazione dell'"interesse pubblico"; (ii) l'ampliamento del ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi nel finanziamento delle azioni di risoluzione; (iii) il rafforzamento delle misure di intervento precoce e l'introduzione di un meccanismo di notifica preventiva (*early warning*) tra autorità di vigilanza e autorità di risoluzione; (iv) la disciplina del sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori della risoluzione.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la Direttiva (UE) 2026/806 entro l'11 maggio 2028, con applicazione a decorrere dal 12 maggio 2028.

13) AMLA: in consultazione le Linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio e gli RTS ai sensi del Regolamento antiriciclaggio

In data 16 aprile 2026, la *Anti-Money Laundering Authority* ("AMLA") ha posto in consultazione due proposte volte ad armonizzare la disciplina del rischio di riciclaggio di denaro ("AML") e di finanziamento del terrorismo ("CTF").

In particolare:

- la prima consultazione riguarda le norme tecniche di regolamentazione ("RTS"), adottate in attuazione degli artt. 16, comma 4, e 17, comma 3, del Regolamento (UE) 2024/1624 ("Regolamento AML"), che contengono i requisiti minimi relativi all'AML e al CTF a livello di gruppo anche in situazioni transfrontaliere e quando i soggetti obbligati operano in paesi terzi. Tali requisiti mirano a garantire che i gruppi ottengano una visione consolidata dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito delle loro intere organizzazioni e adattino di conseguenza le loro politiche, procedure e funzioni di controllo;
- la seconda consultazione riguardale linee guida sul *Business-Wide Risk Assessment* ("BWRA") - l'autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che deve essere posta in essere dai soggetti obbligati, in attuazione dell'art. 10, comma 4, Regolamento AML. Le linee guida definiscono i requisiti minimi per tutti i soggetti obbligati, nei settori finanziari e non finanziari, consentendo al contempo un approccio proporzionato in base alle dimensioni, al modello di business e al profilo di rischio del soggetto, aiutandolo a prendere decisioni informate e basate sul rischio per gestire la propria esposizione specifica a tale rischio.

La [prima consultazione](#) rimarrà aperta fino al 15 giugno 2026. La [seconda consultazione](#) rimarrà aperta fino al 15 luglio 2026.

14) ESMA: invito a presentare contributi sui rating di credito a diffusione limitata e privati

In data 16 aprile 2026, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA") ha pubblicato una *Call for Evidence* avente ad oggetto due categorie di prodotti di rating creditizio in evoluzione: i rating di credito a diffusione limitata (*restricted subscription credit ratings*) e i rating di credito privati (*private credit ratings*) nel quadro del Regolamento (CE) 2009/1060 relativo alle agenzie di rating del credito ("Regolamento CRA").

L'ESMA rileva che i recenti sviluppi del mercato indicano la comparsa e il crescente ricorso a rating di credito privati (i.e. *rating* elaborati su richiesta individuale e forniti esclusivamente al committente, che non sono destinati alla divulgazione pubblica né alla distribuzione tramite abbonamento), i quali sono attualmente esclusi dall'applicazione del Regolamento CRA, e a *rating* di credito a diffusione limitata (i.e. *rating* emessi da agenzie di *rating*, fornite solo a un gruppo limitato e predefinito di sottoscrittori, messe a disposizione esclusivamente di sottoscrittori che hanno un interesse

economico nell'entità, nello strumento o nell'esposizione oggetto di rating, e non diffuse né accessibili al mercato o al pubblico).

L'ESMA, dunque, ritendendo che l'aumento dell'uso di tali prodotti sollevi interrogativi su:

- finalità ed esigenze di mercato che questi prodotti sono destinati a soddisfare;
- come vengono creati, distribuiti e utilizzati nella pratica; e
- potenziali benefici e rischi associati all'accesso selettivo alle informazioni di rating;

incoraggia tutte le parti interessate a condividere opinioni, dati e analisi, fornendo evidenze concrete ed esempi tratti dalla prassi di mercato.

La [Call for Evidence](#) rimarrà aperta fino al 31 maggio 2026.

15) EIOPA: in consultazione il trattamento delle riassicurazioni proporzionali con caratteristiche che compromettono l'efficacia del trasferimento del rischio

In data 15 aprile 2026, l'*European Insurance and Occupational Pensions Authority* ("EIOPA") ha avviato una consultazione pubblica sul trattamento dei contratti di riassicurazione proporzionale contenenti clausole idonee a compromettere la proporzionalità tra la riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità (*solvency capital requirement*, "SCR") l'effettivo trasferimento del rischio realizzato.

Il documento posto in consultazione vuole rispondere all'esigenza, avvertita dalle autorità di vigilanza nazionali, di garantire una valutazione uniforme a livello europeo dell'efficacia del trasferimento del rischio.

I contratti di riassicurazione proporzionale trasferiscono al riassicuratore una quota fissa di ciascun sinistro, (in linea con la formula standard di cui alla Direttiva (CE) 2009/138 (*Solvency II*)). Tuttavia, alcuni accordi includono clausole (i.e. *loss limits* o *sliding-scale commissions*) che possono ridurre materialmente il rischio trasferito al riassicuratore, senza che vi sia un corrispondente incremento del SCR in capo al cedente: in tali ipotesi, l'entità della riduzione del SCR può risultare non proporzionata al trasferimento del rischio effettivamente realizzato.

Il documento di consultazione si propone di affrontare tale potenziale squilibrio, assicurando che le caratteristiche delle clausole in esame siano adeguatamente considerate nella valutazione dell'efficacia del trasferimento del rischio. In particolare, propone alle imprese che stipulano contratti di riassicurazione con tali caratteristiche di verificare se l'effettivo trasferimento del rischio sia commisurato alla riduzione del SCR. Laddove tale proporzionalità non sussista, l'effetto di mitigazione del rischio del contratto di riassicurazione non dovrebbe essere riconosciuto nel calcolo del SCR dell'impresa.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 17 luglio 2026.

16) EBA: in consultazione le linee guida sui limiti di esposizione nei confronti di entità del “sistema bancario ombra” ai sensi della CRR

In data 9 aprile 2026, la *European Banking Authority* (“EBA”) ha posto in pubblica consultazione la bozza di revisione delle linee guida (“**Linee Guida**”) sui limiti alle esposizioni degli enti creditizi verso le entità di *shadow banking* (*shadow banking entities*, “SBE”) che svolgono attività bancarie fuori dal quadro regolamentato, ai sensi dell’art. 395 commi 2 e 2bis del Regolamento (UE) 2013/575 (“CRR”).

Le Linee Guida aggiornate allineano il proprio ambito di applicazione e le proprie definizioni al CRR e al Regolamento delegato (UE) 2023/2779, assicurando un quadro armonizzato. Gli enti e le autorità di vigilanza si avvalgono ora di un unico insieme di criteri vincolanti per l’identificazione delle SBE, mentre le Linee guida specificano le aspettative in materia di *governance*, gestione del rischio e limiti interni. Viene altresì mantenuto l’approccio di riserva (*fallback approach*), in base al quale le esposizioni verso le SBE sono assoggettate al regime generale delle grandi esposizioni di cui all’art. 395 del CRR, qualora gli enti non siano in grado di soddisfare i requisiti dell’approccio principale. Ciò favorisce un’applicazione coerente dei requisiti in materia di grandi rischi connessi al sistema bancario ombra nell’intera Unione europea e consente agli enti di gestire efficacemente i rischi derivanti dalle attività di tale sistema.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 9 luglio 2026.

RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORDSUALI

17) Agenzia delle Entrate: in consultazione la circolare interpretativa sul CCII

In data 15 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione una bozza di circolare sulle novità del d.lgs. 14/ 2019 (il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - "CCII").

La circolare offre i primi chiarimenti interpretativi sugli aspetti che coinvolgono l'Agenzia delle Entrate negli istituti disciplinati dal CCII, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti alla composizione negoziata della crisi (Titolo II - Capo I), al concordato semplificato (art. 25-sexies), al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis) e ai gruppi di imprese (Titolo VI).

Tra i profili di maggiore interesse, la circolare chiarisce: (i) la possibilità di falcidiare l'IVA nell'accordo transattivo nella composizione negoziata; (ii) la definizione dei debiti oggetto di transazione fiscale; (iii) la fissazione dei termini per la conclusione delle trattative; (iv) le modalità di presentazione delle proposte di pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi; (v) il tasso di interesse applicabile ai debiti tributari; (vi) la gestione della finestra di voto del Tribunale, al fine di garantire all'Agenzia tempi adeguati per una valutazione informata della proposta e (vii) il perimetro di applicabilità della dilazione.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 20 maggio 2026.

ALTRE NOTIZIE RILEVANTI

18) Riforma TUF: il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale

In data 14 aprile 2026, in attuazione della delega di cui all'art. 19 della l. 21/2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 86 – Supplemento Ordinario n. 14) il [d.lgs 27 marzo 2026, n. 47](#), recante la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal d.lgs. 58/1998 (il Testo Unico della Finanza) e disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile.

Per una disamina dei principali contenuti della legge e delle novità introdotte, si rinvia alla *dot flash news* disponibile al seguente [link](#).

CRCCD NEWS a cura di

Elena Ghi e Claudia Marcuzzo

Hanno collaborato alla presente edizione:

Alberta Berruti, Sofia Cavallina, Federico Li Pomi, Matteo Manenti, Anna Manfredini, Nicolò Orlich, Flaminia Pallini, Benedetta Pedrolli, Mohammad Shamal, Luca Simoni, Gregorio Torazzi, Raffaella Tortora, Linda Varanzano, Giulia Vianello.